



COMUNE DI TIGLIOLE

PROVINCIA DI ASTI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 30-04-2021

OGGETTO: Regolamento comunale di polizia mortuaria. Modifica.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:40**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta di convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BASSO Daniele	Sindaco	Presente
GORIA Giuseppe	Consigliere	Presente
CARANZANO Roberto	Consigliere	Presente
PEROSINO Laura	Consigliere	Presente
BELLATI Enrico	Consigliere	Presente
PEROSINO Franco	Consigliere	Presente
VACCHINA Paola	Consigliere	Presente
GAI Federico	Consigliere	Presente
ALES Fausto	Consigliere	Presente
ZAMENGO Davide	Consigliere	Presente
CLERICO Pasqualino	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Assiste all'adunanza Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BASSO Daniele** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco relaziona:

con D.C.C. n. 3/2003, modificata con D.C.C. n. 20/2003, esecutive, è stato approvato il vigente "Regolamento comunale di polizia mortuaria". A distanza di anni ed alla luce delle verificate attuali esigenze, è ora opportuno apportarvi alcune marginali modifiche, esclusivamente relative ad aspetti connessi alla disciplina delle concessioni non riguardanti aspetti igienico-sanitari, così sintetizzabili:

a) l'art.27, 5°c. prevede che, alla morte del concessionario, gli eredi dovranno provvedere al rinnovo della concessione in essere, specificando i nuovi concessionari. Si tratta di disciplinare l'ipotesi in cui tale rinnovo non avvenga, escludendo che ne consegua la revoca della concessione in questione, bensì esplicitando che essa prosegua la sua validità secondo le previsioni originarie, cioè quelle riferite al concessionario deceduto.

b) l'art.29, 2° c. prevede che, ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/90 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Occorre esplicitare che in tali famigliari, computandoli a partire dal concessionario di riferimento, sono compresi anche i relativi coniugi, assimilandovi le persone civilmente unite.

c) Occorre esplicitare, tra l'altro in coerenza con il complesso del Regolamento in questione (vedasi ad es. il primo comma dell'art.32), che la concessione della sepoltura privata (cioè la tomba di famiglia) può essere rilasciata anche a più di un concessionario, sia originariamente che nel corso di validità della concessione originaria.

d) L'art.32, 6° c. prevede che, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Anche qui, come già sub a), si tratta di disciplinare l'ipotesi in cui tale comunicazione non avvenga, escludendo che ne consegua la revoca della concessione in questione, bensì esplicitando che essa prosegua la sua validità secondo le previsioni originarie, cioè quelle riferite al concessionario deceduto.

e) Integrando l'art.37, occorre esplicitare, per non affidare a discrezione di altri soggetti comunali senza alcun formale riferimento consigliere, che l'oggetto di ogni concessione dichiarata decaduta, e quindi rientrata nella piena disponibilità comunale, può essere oggetto di nuova concessione, alle condizioni stabilite dal Comune, che possono riguardare anche eventuali preesistenti manufatti.

Con dcc n. 42 del 2009, esecutiva, è stato approvato, nella stessa materia di cui sopra, il vigente "Regolamento per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", che mantiene la sua integrale attualità, senza pertanto necessità di adeguamento.

Ciò premesso, propone che il Consiglio comunale DELIBERI:

- 1) Di approvare la Relazione del Sindaco di cui in Premessa;
- 2) Di modificare come segue il Regolamento comunale di polizia mortuaria:

- a) Al comma 5 dell'art. 27 è aggiunto il seguente periodo: "In mancanza di tale rinnovo, la concessione mantiene la sua validità secondo le previsioni stabilite originariamente, cioè con riferimento al concessionario deceduto."
- b) Al comma 2 dell'art. 29 sono aggiunte le seguenti parole: "..., oltre che dai coniugi di detti famigliari, ai quali sono assimilate le persone civilmente unite ai medesimi; per tutti detti famigliari, il 6° grado va computato a partire dal concessionario di riferimento."
- c) All'art.29 è aggiunto il seguente comma 8: "E' consentito il rilascio della concessione anche a più di un concessionario con la sua famiglia; tale concessione può essere rilasciata sia originariamente che entro i termini di durata originari di cui all'art.27, con le stesse formalità previste per l'atto originario e senza modificare il termine originariamente stabilito ai sensi del suo comma 4."
- d) Al comma 6 dell'art. 32 è aggiunto il seguente periodo: "In mancanza di tale comunicazione, la concessione mantiene la sua validità secondo le previsioni stabilite originariamente, cioè con riferimento al concessionario deceduto."
- e) All'art.37 è aggiunto il seguente comma 3: "L'oggetto di ogni concessione dichiarata decaduta, e quindi rientrata nella piena disponibilità comunale, può essere oggetto di nuova concessione, alle condizioni stabilite dal Comune, che possono riguardare anche eventuali preesistenti manufatti."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell'art.49 tuel, riportati in calce;

Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

con voti unanimi e favorevoli dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di approvare la proposta di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 u.c. tuel, stante l'urgenza a procedere.

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 30-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Vincenzo Carafa

Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente
F.to Daniele BASSO

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14-05-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, li, 14-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 30-04-2021.

Tigliole, li 14-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Carafa

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Carafa